



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 11-10 dell'8 settembre 2010

Oggetto:

DISCIPLINA DELLA PULIZIA DELLE AREE PRIVATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

Soggetti destinatari:

PREFETTURA UTG, COMANDO STAZIONE CARABINIERI , SERV.
ASSOCIATO POLIZIA LOCALE , ALBO PRETORIO



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

IL SINDACO

PREMESSO che lo stato di incuria, degrado o abbandono in cui versano alcune aree incolte, giardini, cortili o depositi all'aperto nell'ambito del territorio comunale creano problemi di igiene e generano disagio alle persone e alle abitazioni circostanti e sono motivo di degrado ambientale, fonte di sporcizia che può favorire il proliferare di animali pericolosi per la salute pubblica o insetti nocivi e fastidiosi;

CONSIDERATO che l'abbandono e l'incuria da parte di privati cittadini di taluni appezzamenti di terreno posti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati comportano la proliferazione della vegetazione, rovi, sterpaglie che, soprattutto nel periodo estivo, con le elevate temperature, possono essere causa di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone in conseguenza del possibile propagarsi di incendi;

VISTA la necessità che da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati, con particolare riferimento ai centri abitati quali giardini, aree incolte, lotti edificabili, si attuino una razionale pulizia e manutenzione di dette aree;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti onde prevenire potenziali pericoli o danni alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano;

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTO il TULPS n. 773 del 18/06/1931;

VISTO il D.Lgs 285/1992 del Codice della Strada e ss.mm. e integrazioni;

VISTO il TUEL n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti (artt. 50 e 54) per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

ATTESO che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 54, comma 4, ultimo periodo TUEL n. 267/2000 - è stata preventivamente trasmessa alla Prefettura-UTG di Pesaro e Urbino con nota prot. n. 3826 del 03/09/2010 e che la medesima Prefettura non ha ravvisato elementi ostativi alla formale adozione, con nota prot. n. 11768 del 06/09/2010;

VISTO il D.lgs n. 139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 3/04/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTE le direttive della Regione Marche in materia di "Pericolosità di incendi boschivi"

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delib. C.C. n. 16 del 23/05/2005, ed in particolare l'art. 17;

VISTO l'art. 29 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

Ufficio del Sindaco

Ai proprietari, affittuari e/o amministratori, e/o conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree private di terreni scoperti non coltivati, cortili, lotti edificabili, aree e pertinenze a case di civile abitazione, rimesse, garage o annesse ad aree artigianali di provvedere ad effettuare, a proprie spese, interventi di pulizia, di cura delle aree medesime provvedendo altresì alla rimozione del materiale stesso.

Detti interventi di taglio costante e rimozione dell'erba e della vegetazione, di potatura degli alberi come sopra descritto, devono essere svolti con regolarità e, comunque ogni volta che si renda necessario provvedendo nondimeno eventuali interventi di derattizzazione e di disinfestazione allo scopo di combattere la proliferazione di ratti ed insetti.

I contravventori saranno perseguiti con l'irrogazione della sanzione amministrativa da €. 80,00 ad € 500,00 da applicarsi con i criteri ed i principi della Legge 689/81, fatta salva la possibilità del Comune di sostituirsi agli interessati a spese di questi.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio (cartaceo e on-line), nel sito ufficiale del Comune, mediante la distribuzione di volantini su tutto il territorio ed infine inviato alle testate giornalistiche locali;

DISPONE

che la Polizia Locale e gli Agenti e Ufficiali della Forza pubblica portino ad esecuzione il presente provvedimento.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini entrambi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
(Settimio Bravi)